

**Legge 4 agosto 2017, n. 124
sul mercato e la concorrenza.
*Razionalizzazione del sistema di
distribuzione dei carburanti***

Giugno 2018

Relatore: dott. POTITO L. IASCONI

Cenni su parte della legge 124/2017 (art. 1, commi 98-119)

- Rispetto al d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, che già aveva trattato della razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, la nuova legge 124/2017 ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico la Banca dati che costituisce:

Anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale.

Le principali novità (commi 100, 101 e 102)

All'iscrizione all'Anagrafe sono tenuti i titolari di autorizzazioni o di concessioni rilasciate a norma del d.lgs. 32/1998.

L'iscrizione deve avvenire entro 360 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 124/2017 (24 agosto 2018).

Entro lo stesso termine, contestualmente all'iscrizione all'Anagrafe, i titolari degli impianti di distribuzione carburanti devono presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ex art. 47 d.P.R. 445/2000), indirizzata al MiSE, alla P.A. che ha rilasciato il titolo autorizzativo o concessorio, alla Regione e all'Agenzia delle dogane, attestante che l'impianto ricade o meno nelle condizioni previste per la sicurezza della circolazione stradale (commi 112 e 113).

Comma 112

112. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 102 del presente articolo, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

- **a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;**
- **b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

Comma 113

113. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 102 del presente articolo, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

- **a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;**
- **b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;**
- **c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

Comma 114

114. Le regioni e i comuni, anche attraverso l'anagrafe degli impianti di cui al comma 100, verificano che gli impianti di distribuzione dei carburanti la cui attività è sospesa rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.

Comma 109, primo periodo

109. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 102 e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso. (...).

Pagamento in misura ridotta, ex art. 16 L. 689/1981: euro 5.000 entro 60 giorni dalla data di accertamento o di contestazione della violazione.

Comma 109, secondo periodo

109. (...). I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al comune competente per territorio per la quota del 70 per cento e per la quota restante al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. (...).

Nel verbale di accertamento è necessario indicare le modalità di pagamento della sanzione pecuniaria (c/c postale, c/c bancario o altra forma di versamento).

Occorre anche indicare sempre nel verbale l'Autorità amministrativa presso la quale possono essere presentati «scritti difensivi» (Ufficio competente MiSE).

Comma 105, primo periodo

105. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 102 da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. (...).

Pagamento in misura ridotta: euro 2.333 entro 60 giorni.

I proventi della sanzione amministrativa spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, cioè al bilancio dello Stato. In tal caso nel verbale va riportata la modalità del versamento.